CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971 - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n° 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: **Italia** - Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA - Telefono 010.5498.1 - Telefax 010.5498518 Capitale Sociale Euro 124.878.689,00 interamente versato - Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale - n° 01739640157 e Partita IVA 03723300103 - R.E.A. 373333 - Albo Imprese 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero - dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103) - www.carigevitanuova.it - e-mail: info@carigevitanuova.it

FASCICOLO INFORMATIVO

CARIGE SOLUZIONE RENDIMENTO III

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO

Il presente Fascicolo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione separata ed il Glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 25 maggio 2015

GRUPPO BANCA CARIGE

BANCA CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia · BANCA CARIGE ITALIA · CRS CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA · Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. · BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A. · Banca Cesare Ponti

SOMMARIO

1) **SCHEDA SINTETICA**

2) **NOTA INFORMATIVA**

3) **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

4) **GLOSSARIO**

1) SCHEDA SINTETICA

Documento aggiornato al 25 maggio 2015

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA A VITA INTERA A PREMIO UNICO

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a) **Impresa di assicurazione:** Carige Vita Nuova S.p.A. capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A..

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**
In relazione all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2014, il patrimonio netto ammonta a euro 253.082.280,00, il Capitale Sociale è pari a euro 124.878.689,00 e le Riserve patrimoniali sono pari a euro 139.786.571,00.
L'indice di solvibilità riferito al 31 dicembre 2014, inteso come rapporto tra Margine di solvibilità disponibile di euro 247.931.000,00 e Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente di euro 175.074.000,00, è pari al 141,61%.

1.c) **Denominazione del contratto:** CARIGE SOLUZIONE RENDIMENTO III

1.d) **Tipologia del contratto: Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.**

1.e) **Durata:**
Il contratto a vita intera si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
Il riscatto parziale è possibile a condizione che il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 14.700 euro.

1.f) **Pagamento del premio** Il contratto è a premio unico. L'importo minimo del premio è pari a euro 15.000,00 mentre l'importo massimo ammonta a euro 1.500.000,00. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi di premio in corso di contratto.

2. Caratteristiche del contratto

Con il presente contratto di assicurazione nella forma a vita intera a premio unico il Contraente ha la possibilità di investire il premio versato, al netto dei costi gravanti sul premio, in una Gestione Separata della Società; a fronte dell'investimento beneficerà di un flusso periodico di reddito (cedola annua) pagabile fino al decesso dell'Assicurato o al riscatto totale del contratto.

La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso morte. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, al Beneficiario designato in polizza verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato secondo le modalità di cui al punto 4 della Nota Informativa.

La parte di premio versato trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al decesso dell'Assicurato o al riscatto totale del contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita (Cedola)
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, la Società eroga al Contraente un importo di ammontare variabile (cedola annua) pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato. Per capitale assicurato si intende la differenza tra il premio versato e le spese, al netto delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato e della cedola pro rata temporis eventualmente maturata.

Limitatamente ai primi anni di assicurazione, il Contraente sopporta il rischio di ottenere, in caso di riscatto totale, un importo inferiore al premio versato anche considerando le cedole annue eventualmente riscosse in precedenza.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 1 e dal punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA "C. VITANUOVA"
Ipotesi adottate
Sesso ed età: qualsiasi
Premio Unico: 15.000
Tasso Rendimento degli attivi: 4%

Anno	Costo Percentuale Medio Annuo
5	1,64%
10	1,43%
15	1,37%
20	1,33%
25	1,31%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "C.VITANUOVA" negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	4,67%	3,47%	3,35%	1,55%
2011	3,79%	2,59%	4,89%	2,73%
2012	4,02%	2,82%	4,64%	2,97%
2013	4,60%	3,40%	3,35%	1,17%
2014	4,40%	3,20%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale
(Dott. Roberto Laganà)

2) NOTA INFORMATIVA

Documento aggiornato al 29 gennaio 2015

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Carige Vita Nuova S.p.A. - con sede legale in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - Italia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A., telefono 010.5498.1, sito internet www.carigevitanuova.it, e-mail: info@carigevitanuova.it - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La forma assicurativa **Carige Soluzione Rendimento III** è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione **(Riscatto totale)** del contratto richiesta dal Contraente. Alla decorrenza del contratto l'età minima dell'Assicurato è 18 anni e quella massima 89 anni compiuti.

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, la Società eroga al Contraente un importo di ammontare variabile (**Cedola annua**), pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato.
Il capitale assicurato è pari alla differenza tra il premio versato ed i costi di caricamento al netto delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, la Società si impegna a pagare, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, il capitale assicurato aumentato della cedola pro-rata temporis maturata.

Per maggiori dettagli relativi alle singole prestazioni, si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Premi

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto.
L'importo è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a euro 15.000,00 nè superiore ad euro 1.500.000,00.
Non sono ammessi versamenti di premio aggiuntivi nel corso del contratto.
Modalità di pagamento dei premi
I versamenti devono essere effettuati mediante addebito sul c/c del Contraente, presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige, a favore di Carige Vita Nuova S.p.A.. Il versamento viene considerato acquisito alla data di valuta riconosciuta dalla Banca ordinataria.
La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata Gestione Separata "C.VITANUOVA", di seguito indicata con la sigla "C.VITANUOVA".
Per ulteriori informazioni sulla stessa, si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il tasso di rendimento finanziario attribuito annualmente al contratto è pari al tasso di rendimento

effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,20 punti percentuali assoluti.
In ogni caso il tasso annuo attribuito, come sopra determinato, non potrà mai risultare negativo.

Ad ogni ricorrenza annua, il rendimento attribuito (misura di rivalutazione) viene corrisposto al Contraente sottoforma di Cedola ed è ottenuto moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per il tasso di rendimento attribuito al contratto, come sopra definito. In caso di liquidazione del contratto a seguito di **riscatto totale** o di **decesso dell'Assicurato**, viene attribuito al capitale assicurato, quale risulta alla data della liquidazione, un rendimento (cedola pro-rata temporis) ottenuto applicando il tasso di rendimento attribuito al contratto, per i giorni trascorsi tra la ricorrenza annuale precedente e la ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto o di decesso dell'Assicurato (ovvero i mesi interi trascorsi dalla ricorrenza precedente fino alla data del riscatto totale o del decesso).
Nel caso in cui nel corso dell'ultimo anno assicurativo sia stato liquidato un **riscatto parziale**, poiché col riscatto parziale vengono liquidate solo quote del capitale assicurato e nessuna rivalutazione, alla ricorrenza anniversaria successiva sottoforma di cedola ovvero alla data di riscatto totale o di decesso se precedenti la ricorrenza annuale, verrà liquidata anche la rivalutazione pro-rata temporis di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente.

Per maggiori informazioni relative ai criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, si rinvia al punto 3.1 Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione E. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Ammontare del premio lordo versato		Caricamenti di gestione
Euro		%
Da	A	
15.000,00	99.999,99	2,00
100.000,00	299.999,99	1,50
300.000,00	499.999,99	0,90
500.000,00	1.500.000,00	0,30

5.1.2. Costi per riscatto

Il riscatto, totale o parziale, è possibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

Il valore di riscatto totale o parziale viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come riportato nella tabella seguente.

Anni dalla decorrenza	Costi per Riscatto
1	Non possibile
2	1,00%
3	0,90%
4	0,90%
5	0,50%
6	0,00%

dal 5° anno interamente trascorso non grava alcuna penale sul valore di riscatto.

5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Punti percentuali trattenuti: 1,20 punti percentuali assoluti

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, la stima della quota parte percepita mediamente dagli intermediari è pari al 70% per quanto concerne i costi di cui al paragrafo 5.1.1. e 30% i costi di cui al paragrafo 5.2.

6. Sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

7. Regime fiscale

Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

Detrazione fiscale dei premi
Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme assicurate
Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza.
Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le somme dovute dalla società in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita.
Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:
- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 c.c.).

Diritto proprio del Beneficiario
Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento premi

Essendo il premio corrisposto dal Contraente in un'unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto non si può parlare di sospensione del pagamento dei premi.

10. Riscatto e riduzione

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

Viceversa la tariffa, prevedendo la corresponsione di un premio dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione, non prevede sospensione dei versamenti e quindi un valore di riduzione.

Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

Esiste la possibilità, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, che l'importo complessivamente percepito a seguito del riscatto totale, anche considerando le cedole annue eventualmente riscosse in precedenza, risulti inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE
Tel 010.54.98.1; Fax 010.54.98.540
e-mail info@carigevitanuova.it

11. Revoca della proposta

La presente tipologia contrattuale, perfezionandosi alla sottoscrizione della Proposta/Polizza, non prevede il diritto di revoca del Contraente.

12. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:
CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente *(previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici)* il premio versato.

13. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Avvertenza: *Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. Reclami

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento IVASS n. 24/2008, in

caso di:
- mancata osservanza, da parte della compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete fin-net (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli utenti assicurativi, sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, possono presentare reclamo per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail a:

Carige Vita Nuova S.p.A.
Ufficio Reclami Via G. D'Annunzio, 41
16121 Genova
e-mail reclami@carigevitanuova.it
Fax n. 0105498815

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso **è necessaria la controfirma del reclamante,** per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax n. 06.421.33.353/745), corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, dà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Si ricorda che:
- in relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, **permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria,** oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
- in caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
- l'importo del premio versato al perfezionamento del contratto;
- l'importo eventualmente richiesto dal Contraente nell'anno di riferimento a titolo di riscatto parziale;
- l'importo annuale erogato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- l'importo annuale erogato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Relazioni industriali del business

Carige Vita Nuova S.p.A. è controllata da Banca Carige S.p.A., che possiede il 100% delle azioni e svolge attività di emissione, promozione, organizzazione di prodotti assicurativo - finanziari.

Carige Vita Nuova distribuisce i prodotti alla clientela utilizzando quali collocatori gli sportelli bancari di Banca Carige S.p.A. e delle altre banche del Gruppo e gli agenti di assicurazione iscritti al Registro Unico Intermediari dell'IVASS.
La gestione finanziaria, amministrativa, tecnico - attuariale e liquidativa è svolta dalla Società.

Natura dei conflitti d'interesse
In linea generale, conflitti di interesse possono nascere in relazione ai rapporti partecipativi che sussistono tra le società coinvolte, nel cui quadro avviene la proposizione/distribuzione di contratti assicurativi, la gestione finanziaria e l'attività di consulenza. Più in dettaglio, area di potenziale conflitto è rappresentata dalla politica d'investimento: le scelte d'investimento in strumenti finanziari possono confluire su titoli collegati al Gruppo Banca Carige.

Le procedure di gestione del conflitto di interesse seguite dalla Società sono rivolte a limitare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in potenziale conflitto, cui viene imposto l'obbligo di non scambiare informazioni ottenute nell'ambito della propria attività lavorativa. Inoltre, le politiche d'investimento prevedono limiti, totali o parziali, in base alle specifiche tipologie di attivo ed ai rispettivi parametri di rischio.

Principi di gestione dei conflitti d'interesse
La Società e gli altri soggetti prestatori di servizi ai fini della gestione dei conflitti d'interesse assumono **l'impegno ad operare, pur in presenza di conflitti di interesse, in modo da non recare pregiudizio** al Contraente ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Essi operano in modo da contenere i costi a carico dei Contraenti e si astengono dal proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi. La Società si astiene inoltre da ogni comportamento che avvantaggi alcuni clienti a danno di altri. L'attività di gestione finanziaria viene svolta in modo da garantire **le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.**

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate. Nell'ambito del perimetro di attività e dell'autonomia ad essi riconosciuta, gli uffici incaricati di mansioni di Controllo Interno hanno facoltà di eseguire verifiche ed altre attività di controllo opportune al governo dei conflitti d'interesse, in particolare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati.

Di seguito sono descritte le principali casistiche identificabili quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a. Gestione degli attivi
La Società gestisce le attività a copertura delle riserve tecniche.
La Società opera in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b. Investimenti
Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Banca Carige o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti. La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Separata, ove presente, soggetta ad un limite massimo del 10% che l'Impresa intende rispettare a tutela dei contraenti.

c. Retrocessione di commissioni
Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.
Comunque, la Società si impegna a riconoscere ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli Assicurati.
L'impegno della Società è in ogni caso volto ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.
La Società in ogni caso si impegna in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. A tale tasso si detrae l'aliquota trattenuta pari a 1,20 punti percentuali assoluti (rendimento trattenuto).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Premio unico versato: euro 15.000,00;
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,20 punti percentuali assoluti;
- Tasso di rendimento retrocesso: 0%;
- Età dell'Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata del contratto: a vita intera;
- Durata dello sviluppo: 10 anni.

Anni trascorsi	Premio unico versato	Capitale assicurato	Cedole erogate alla ricorrenza	Capitale assicurato alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto dopo erogazione della cedola
1	15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.553,00
2			0,00	14.700,00	0,00	14.567,70
3			0,00	14.700,00	0,00	14.567,70
4			0,00	14.700,00	0,00	14.626,50
5			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
6			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
7			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
8			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
9			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
10			0,00	14.700,00	0,00	14.700,00

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo rendimento garantito, non si recupera, nel corso della durata contrattuale, il premio versato.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Premio unico versato: euro 15.000,00;
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,20 punti percentuali assoluti;
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,80%;
- Età dell'Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata del contratto: a vita intera;
- Durata dello sviluppo: 10 anni.

Anni trascorsi	Premio unico versato	Capitale assicurato	Cedole erogate alla ricorrenza	Capitale assicurato alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto dopo erogazione della cedola
1	15.000,00	14.700,00	411,60	14.700,00	411,60	14.553,00
2			411,60	14.700,00	823,20	14.567,70
3			411,60	14.700,00	1.234,80	14.567,70
4			411,60	14.700,00	1.646,40	14.626,50
5			411,60	14.700,00	2.058,00	14.700,00
6			411,60	14.700,00	2.469,60	14.700,00
7			411,60	14.700,00	2.881,20	14.700,00
8			411,60	14.700,00	3.292,80	14.700,00
9			411,60	14.700,00	3.704,40	14.700,00
10			411,60	14.700,00	4.116,00	14.700,00

Carige Vita Nuova S.p.A. consegnerà il progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale
(Dott. Roberto Laganà)

3) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento aggiornato al 25 maggio 2015

Tariffa V203

Art. 1 Prestazioni garantite

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, garantisce:

- un capitale, in caso di morte dell'Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, pari al capitale assicurato, aumentato della cedola pro-rata temporis maturata dall'ultimo anniversario di Polizza fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data del decesso;
- una cedola annua, erogata ad ogni anniversario della data di decorrenza, purché l'Assicurato sia in vita, pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato;
- un valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, calcolato con le modalità indicate all'Art. 5.

Per capitale assicurato si intende il premio versato al netto dei caricamenti (secondo quanto stabilito dall'Art. 10) e delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.

Art. 2 Limiti di età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 89 anni compiuti.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione del contratto (Riscatto totale) richiesta dal Contraente.

Art. 4 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 Riscatto totale o parziale

Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. La richiesta di riscatto è irrevocabile.

In caso di **riscatto totale,** il valore lordo liquidabile è uguale al capitale maturato costituito dalla somma del capitale assicurato (come definito al precedente Art. 1) e della cedola pro-rata temporis maturata dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto totale. Qualora il riscatto totale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, l'importo liquidato è pari al capitale maturato diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come esemplificata nella seguente tabella:

Anni dalla decorrenza	Costi per Riscatto
1	non possibile
2	1,00%
3	0,90%
4	0,90%
5	0,50%
6	0,00%

Il riscatto totale comporta la risoluzione e quindi l'estinzione del contratto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale assicurato (**riscatto parziale**), sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 14.700,00: in caso contrario la polizza viene riscattata totalmente per il suo intero valore.
Il riscatto parziale è comunque consentito una sola volta nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due ricorrenze anniversarie di polizza consecutive.

Il **riscatto parziale** consiste nel disinvestimento di quote di capitale assicurato e nella riduzione conseguente di tutte le prestazioni contrattuali.
Con il pagamento del riscatto parziale non viene liquidata alcuna rivalutazione; questa verrà determinata, tenendo conto dell'importo e della data del riscatto parziale, e liquidata alla ricorrenza anniversaria successiva sottoforma di cedola ovvero alla data di richiesta di riscatto totale o alla data di decesso se precedenti la ricorrenza annuale.

Qualora il riscatto parziale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, l'importo liquidato è pari al capitale disinvestito diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come esemplificata nella precedente tabella.

Art. 6 Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

Art. 7 Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza delle coperture assicurative

Il contratto si intende perfezionato al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, da

parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:
- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.
Successivamente al versamento del primo premio verrà inviata una lettera al Contraente nella quale sarà comunicato il numero definitivo della polizza.

Art. 8 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del Beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del Beneficiario richiamando la polizza stipulata. Ai sensi dell'art. 1921 c.c., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'assicuratore.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 9 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 Il premio
L'assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio in un'unica soluzione versato alla sottoscrizione del contratto.
L'importo del premio è stabilito dal Contraente. L'importo del premio non può essere inferiore a euro 15.000,00 e non può essere superiore a euro 1.500.000,00.
In dipendenza dell'importo del premio versato vengono applicati caricamenti di gestione decrescenti in funzione dell'ammontare del premio, indicati nella seguente tabella:

Ammontare del premio lordo versato		**Caricamenti di gestione**
Euro		%
Da	A	
15.000,00	99.999,99	2,00
100.000,00	299.999,99	1,50
300.000,00	499.999,99	0,90
500.000,00	1.500.000,00	0,30

Il premio viene pagato mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al GRUPPO BANCA CARIGE che gestisce il contratto.

Art. 11 Pagamenti della Società
Il pagamento annuale delle cedole, al netto delle tasse dovute, verrà eseguito automaticamente mediante accredito sul conto corrente intestato al Contraente, salvo sua diversa indicazione delle modalità di pagamento.

Per tutti gli altri pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati di seguito.

Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto da parte del Contraente:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte;
- copia del testamento se esiste, quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice

fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Avvenuta la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dietro consegna della documentazione.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca aderente al GRUPPO BANCA CARIGE che gestisce il contratto. Nel caso in cui il Contraente abbia estinto il conto corrente bancario acceso presso la banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

Art. 12 Prestiti

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 13 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano:
- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

Art. 14 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 Diritto di recesso del Contraente

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato.

Art. 16 Prescrizione

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n. 266 del 2005, gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 18 Mediazione civile

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Carige Vita Nuova S.p.a., via Gabriele D'Annunzio, 41 – 16121 Genova, e-mail: mediazione@carigevitanuova.it, pec: legale.carigevitanuova@pcert.postecert.it, oppure: mediazionecarigevitanuova@pcert.postecert.it.

Art. 19 Rapporti assicurativi via web

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet www.carigevitanuova.it l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, sottoforma di cedola, in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "C.VITANUOVA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,20 punti percentuali assoluti.
Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata s'intende quello realizzato nel

periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.
Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o di premorienza dell'Assicurato, il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è avvenuto il decesso o in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

In ogni caso il tasso annuo attribuito, come sopra determinato, non potrà mai risultare negativo.

B - Modalità di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, viene attribuita una rivalutazione ottenuta applicando al capitale assicurato (come definito al precedente Art. 1), il tasso di rendimento fissato, a norma del punto A, relativo al periodo (non superiore ad un anno intero) intercorso dall'ultima epoca di rivalutazione all'anniversario in corso.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale (cedola) verrà erogato al Contraente senza costi di liquidazione.
Esempio

Premio versato: 20.000 euro
Capitale assicurato: 19.600 euro
Tasso di rendimento effettivo annuo (ipotetico): 4% Tasso attribuito al contratto: 4%-1,20%= 2,80% Cedola annua lorda: 19.600*2,80% = 548,80 euro

In caso di liquidazione del contratto a seguito di riscatto totale o decesso dell'Assicurato, la rivalutazione maturata (cedola pro-rata temporis) è ottenuta applicando il tasso di rendimento fissato a norma del punto A in proporzione ai giorni intercorsi dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto o di decesso dell'Assicurato (ovvero i mesi interi trascorsi dalla ricorrenza precedente fino alla data del riscatto totale o del decesso). Esempio

Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al riscatto totale: 9 mesi e 20 giorni

Mesi interi considerati: 9 mesi
Cedola pro-rata temporis: (19600*2,80%*9/12)= 411,60 euro

Con il pagamento del riscatto parziale vengono liquidate solo quote del capitale assicurato ma non viene liquidata la rivalutazione maturata sulla quota di capitale riscattata: questa verrà liquidata alla ricorrenza anniversaria successiva, ovvero alla data di riscatto totale o alla data di decesso se precedenti la ricorrenza annuale.

Quindi, nel caso in cui nel corso dell'anno assicurativo venga liquidato un riscatto parziale, alla ricorrenza annua successiva la cedola da liquidare viene calcolata sommando:

- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi dalla ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione del riscatto parziale (rivalutazione pro-rata temporis di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente);

e
- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta dopo il riscatto parziale, per i giorni trascorsi tra la data di liquidazione del riscatto parziale e la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.

Esempio
Riscatto parziale lordo: 4.000 euro
Capitale assicurato quale risulta dopo il riscatto parziale: 19.600-4.000= 15.600
Giorni trascorsi dalla ricorrenza precedente al riscatto parziale: 95
Giorni trascorsi dal riscatto parziale alla ricorrenza successiva: 360-95=265

Cedola annua lorda: [(19.600*2,80%*95)+ (15600*2.80%*265)]/360= 466,36 euro

Nel caso in cui, nel corso dello stesso anno assicurativo, dopo il riscatto parziale venga richiesto il riscatto totale del contratto o si verifichi il decesso dell'Assicurato, alla data di riscatto totale o alla data di decesso, verrà liquidata anche la rivalutazione pro-rata temporis di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente.

Pertanto il capitale da liquidare in questi casi viene calcolato sommando:
- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi tra la ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione del riscatto parziale (rivalutazione pro-rata temporis di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente);

e
- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta dopo il riscatto parziale, per i giorni trascorsi tra la data di liquidazione del riscatto parziale e la ricorrenza mensile del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto totale ovvero la data del decesso.

Esempio
Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al

Riscatto Totale: 9 mesi e 20 giorni
Mesi interi considerati: 9 mesi
Riscatto parziale lordo di 4.000 euro richiesto dopo 95 giorni dalla ricorrenza precedente

Cedola pro-rata temporis: [(19.600*2,80%*95)+ (15.600*2.80%*(270-95))]/360 = 357,16 euro

Nel caso in cui il riscatto parziale sia richiesto successivamente all'ultima ricorrenza mensile che precede la data di richiesta del riscatto totale ovvero la data del decesso, il capitale da liquidare viene calcolato applicando il tasso di rendimento attribuito al contratto al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi tra la ricorrenza annuale precedente e la ricorrenza mensile del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto totale ovvero con la data del decesso.
Esempio
Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al Riscatto Totale: 9 mesi e 20 giorni
Mesi interi considerati: 9 mesi

Riscatto parziale lordo di 4.000 euro richiesto dopo 280 giorni dalla ricorrenza precedente

Cedola pro-rata temporis: (19.600*2,80%*9/12)= 411,60 euro

3.2 Regolamento Gestione Separata C.VITANUOVA

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della CARIGE VITA NUOVA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".

Art. 2 - La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'euro.

Art. 3 - Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4 - L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento del medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali (meno del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo) e riguardano principalmente titoli quotati in mercati regolamentati;
iii) tranne che per i Titoli di Stato, vengono stabiliti specifici limiti per le varie classi di investimento in conformità a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e succ. modif.) ed ai relativi regolamenti attuativi;
iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti al Gruppo Banca Carige S.p.A.;
v) l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura oppure a fini di gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5 - La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6 - Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7 - Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni con Regolamento n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 14 del 18/2/2008.

Art. 8 - Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9 - Nel caso in cui ci fossero eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di

altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, questi verrebbero attribuiti alla gestione separata.

Art. 10 - Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valore medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Art. 11 - La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12 - Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4) GLOSSARIO

Documento aggiornato al 2 maggio 2014

- **Società:** la Società di Assicurazione Carige Vita Nuova S.p.A.
- **Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **Proposta/Polizza:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **Data di perfezionamento:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.
- **Decorrenza del contratto:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **Durata del contratto:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **Premio:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **Capitale assicurato:** premio versato al netto dei caricamenti e delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.
- **Cedola:** rendimento attribuito al capitale assicurato liquidato alle ricorrenze annuali della data di decorrenza del contratto.
- **Cedola pro-rata temporis:** rendimento attribuito al capitale assicurato in proporzione ai gironi intercorsi dall'ultimo anniversario di Polizza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data di decesso o con la data del riscatto totale.
- **Gestione separata:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **Periodo di osservazione (gestione separata):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.
- **Punti percentuali trattenuti:** punti percentuali assoluti che la Società può trattenere (sottrarre) dal rendimento finanziario della gestione separata.
- **Riscatto parziale:** facoltà da parte del Contraente di richiedere il parziale disinvestimento del capitale assicurato.
- **Riscatto totale:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente estinzione del contratto
- **Tasso minimo garantito:** tasso di interesse annuo minimo riconosciuto dalla Società sulle prestazioni assicurate.

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) *Comunicazioni obbligatorie:*
sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT).

b) *Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

c) *Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns.

Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS. 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).